2023/2264

9.11.2023

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 115/2023

del 28 aprile 2023

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/2264]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/897 della Commissione, del 12 marzo 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'inclusione della verifica della conformità in base al rischio nell'allegato I e l'attuazione dei requisiti di protezione ambientale ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/570 della Commissione, del 28 gennaio 2020, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'allineamento delle norme sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze al regolamento (UE) n. 1321/2014 ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/723 della Commissione, del 4 marzo 2020, che stabilisce norme dettagliate per quanto riguarda il riconoscimento dei certificati dei piloti rilasciati da paesi terzi e che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 ([4]).

(5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/1058 della Commissione, del 27 aprile 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/945 per quanto riguarda l'introduzione di due nuove classi di sistemi aeromobili senza equipaggio ([5]).

(6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/1234 della Commissione, del 9 giugno 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda le condizioni e le procedure per la dichiarazione da parte delle organizzazioni responsabili della fornitura di servizi di gestione del piazzale ([6]).

(7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1974 della Commissione, del 14 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ([7]).

(8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1975 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti per le operazioni di volo di alianti e le electronic flight bag ([8]).

([1]) GU L 144 del 3.6.2019, pag. 1.
([2]) GU L 152 dell'11.6.2019, pag. 1.
([3]) GU L 132 del 27.4.2020, pag. 1.
([4]) GU L 170 del 2.6.2020, pag. 1.
([5]) GU L 232 del 20.7.2020, pag. 1.
([6]) GU L 282 del 31.8.2020, pag. 1.
([7]) GU L 326 del 20.12.2018, pag. 1.
([8]) GU L 326 del 20.12.2018, pag. 53.

(9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]).

(10) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione, del 19 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ([10]).

(11) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/133 della Commissione, del 28 gennaio 2019, che modifica il regolamento (UE) 2015/640 per quanto riguarda l'introduzione di specifiche di aeronavigabilità supplementari ([11]).

(12) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/430 della Commissione, del 18 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda l'esercizio senza supervisione di privilegi limitati prima del rilascio di una licenza di pilota di aeromobili leggeri ([12]).

(13) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio ([13]).

(14) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1170 della Commissione, dell'8 luglio 2019, recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 29/2009 che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo ([14]).

(15) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione, dell'8 luglio 2019, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda i sistemi di gestione della sicurezza nelle imprese di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità e le semplificazioni per gli aeromobili dell'aviazione generale per quanto concerne la manutenzione e la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità ([15]).

(16) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1384 della Commissione, del 24 luglio 2019, che modifica i regolamenti (UE) n. 965/2012 e (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda l'uso di aeromobili indicati in un certificato di operatore aereo per operazioni non commerciali e operazioni specializzate, la definizione di requisiti operativi per l'effettuazione di voli di collaudo, la definizione di norme relative alle operazioni non commerciali con a bordo equipaggio di cabina ridotto e che introduce aggiornamenti editoriali concernenti i requisiti delle operazioni di volo ([16]), quale rettificato in GU L 230 del 6.9.2019, pag. 10.

(17) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 della Commissione, del 1° agosto 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione per quanto riguarda i requisiti per i calcoli delle prestazioni d'atterraggio del velivolo e le norme per la valutazione dello stato della superficie della pista, l'aggiornamento di determinati equipaggiamenti e requisiti di sicurezza dell'aeromobile e le operazioni effettuate senza approvazione operativa a lungo raggio ([17]).

(18) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1747 della Commissione, del 15 ottobre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda i requisiti per talune licenze e taluni certificati degli equipaggi di condotta, le norme sulle organizzazioni di addestramento e le autorità competenti ([18]).

([9]) GU L 326 del 20.12.2018, pag. 64.
([10]) GU L 8 del 10.1.2019, pag. 1.
([11]) GU L 25 del 29.1.2019, pag. 14.
([12]) GU L 75 del 19.3.2019, pag. 66.
([13]) GU L 152 dell'11.6.2019, pag. 45.
([14]) GU L 183 del 9.7.2019, pag. 6.
([15]) GU L 228 del 4.9.2019, pag. 1.
([16]) GU L 228 del 4.9.2019, pag. 106.
([17]) GU L 229 del 5.9.2019, pag. 1.
([18]) GU L 268 del 22.10.2019, pag. 23.

(19) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2153 della Commissione, del 16 dicembre 2019, relativo ai diritti e agli oneri riscossi dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (UE) n. 319/2014 ([19]).

(20) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/208 della Commissione, del 14 febbraio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 29/2009 che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo ([20]).

(21) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/270 della Commissione, del 25 febbraio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda le misure transitorie per le imprese che partecipano al mantenimento dell'aeronavigabilità per l'aviazione generale e alla gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità e che rettifica tale regolamento ([21]).

(22) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/357 della Commissione, del 4 marzo 2020, recante modifica del regolamento (UE) 2018/395 per quanto riguarda le licenze di pilota di pallone ([22]).

(23) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/358 della Commissione, del 4 marzo 2020, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 per quanto riguarda le licenze di pilota di aliante ([23]).

(24) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/359 della Commissione, del 4 marzo 2020, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([24]).

(25) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/639 della Commissione, del 12 maggio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per quanto riguarda gli scenari standard per le operazioni effettuate entro o oltre la distanza di visibilità ([25]).

(26) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/746 della Commissione, del 4 giugno 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per quanto riguarda il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di Covid-19 ([26]).

(27) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 della Commissione, del 5 agosto 2020, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1321/2014 e (UE) 2015/640 per quanto riguarda l'introduzione di nuovi requisiti di aeronavigabilità supplementari ([27]).

(28) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1176 della Commissione, del 7 agosto 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 per quanto riguarda il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di Covid-19 ([28]).

(29) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2153 della Commissione abroga il regolamento (CE) n. 319/2014 della Commissione ([29]), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

(30) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

([19]) GU L 327 del 17.12.2019, pag. 36.
([20]) GU L 43 del 17.2.2020, pag. 72.
([21]) GU L 56 del 27.2.2020, pag. 20.
([22]) GU L 67 del 5.3.2020, pag. 34.
([23]) GU L 67 del 5.3.2020, pag. 57.
([24]) GU L 67 del 5.3.2020, pag. 82.
([25]) GU L 150 del 13.5.2020, pag. 1.
([26]) GU L 176 del 5.6.2020, pag. 13.
([27]) GU L 257 del 6.8.2020, pag. 14.
([28]) GU L 259 del 10.8.2020, pag. 10.
([29]) GU L 93 del 28.3.2014, pag. 58.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 66ne (Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione) sono aggiunti i trattini seguenti:

«- **32018 R 1974**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1974 della Commissione, del 14 dicembre 2018 (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 1)

- **32019 R 0027**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione, del 19 dicembre 2018 (GU L 8 del 10.1.2019, pag. 1)

- **32019 R 0430**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/430 della Commissione, del 18 marzo 2019 (GU L 75 del 19.3.2019, pag. 66)

- **32019 R 1747**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1747 della Commissione, del 15 ottobre 2019 (GU L 268 del 22.10.2019, pag. 23)

- **32020 R 0359**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/359 della Commissione, del 4 marzo 2020 (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 82)

- **32020 R 0723**: Regolamento delegato (UE) 2020/723 della Commissione, del 4 marzo 2020 (GU L 170 del 2.6.2020, pag. 1)»;

2. al punto 66nf (Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione) sono aggiunti i trattini e il sottotrattino seguenti:

«- **32018 R 1975**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1975 della Commissione, del 14 dicembre 2018 (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 53)

- **32019 R 1384**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1384 della Commissione, del 24 luglio 2019 (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 106), quale rettificato in GU L 230 del 6.9.2019, pag. 10

- **32019 R 1387**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 della Commissione, del 1º agosto 2019 (GU L 229 del 5.9.2019, pag. 1), modificato da:

  — **32020 R 1176**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1176 della Commissione, del 7 agosto 2020 (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 10)»;

3. al punto 66nh (Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:

«- **32020 R 1234**: Regolamento delegato (UE) 2020/1234 della Commissione, del 9 giugno 2020 (GU L 282 del 31.8.2020, pag. 1)»;

4. al punto 66ni (Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

— **32019 R 0133**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/133 della Commissione, del 28 gennaio 2019 (GU L 25 del 29.1.2019, pag. 14)

— **32020 R 1159**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 della Commissione, del 5 agosto 2020 (GU L 257 del 6.8.2020, pag. 14)»;

5. al punto 66nk (Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

— **32020 R 0357**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/357 della Commissione, del 4 marzo 2020 (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 34)»;

6. al punto 66p (Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione) sono aggiunti i trattini seguenti:

«- **32019 R 0897**: Regolamento delegato (UE) 2019/897 della Commissione, del 12 marzo 2019 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 1)

- **32020 R 0570**: Regolamento delegato (UE) 2020/570 della Commissione, del 28 gennaio 2020 (GU L 132 del 27.4.2020, pag. 1)»;

7. al punto 66q (Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione) sono aggiunti i trattini seguenti:

«- **32019 R 1383**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione, dell'8 luglio 2019 (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 1)

- **32019 R 1384**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1384 della Commissione, del 24 luglio 2019 (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 106), quale rettificato in GU L 230 del 6.9.2019, pag. 10

- **32020 R 0270**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/270 della Commissione, del 25 febbraio 2020 (GU L 56 del 27.2.2020, pag. 20)

- **32020 R 1159**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 della Commissione, del 5 agosto 2020 (GU L 257 del 6.8.2020, pag. 14)»;

8. il testo del punto 66s (Regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione) è sostituito dal seguente:

«**32019 R 2153**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2153 della Commissione, del 16 dicembre 2019, relativo ai diritti e agli oneri riscossi dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (UE) n. 319/2014 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 36)

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

all'articolo 3, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente:

"Dette disposizioni specifiche sui diritti per i compiti di certificazione svolti nel contesto di un accordo bilaterale tra l'Unione e un paese terzo sono riprodotte negli accordi bilaterali eventualmente conclusi da uno Stato EFTA con gli stessi paesi con i quali l'Unione ha già un accordo."»;

9. al punto 66wg (Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione) sono aggiunti i trattini seguenti:

«— **32019 R 1170**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1170 della Commissione, dell'8 luglio 2019 (GU L 183 del 9.7.2019, pag. 6)

— **32020 R 0208**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/208 della Commissione, del 14 febbraio 2020 (GU L 43 del 17.2.2020, pag. 72)»;

10. dopo il punto 66zb (Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il testo seguente:

«66zba. **32018 R 1976**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 64), modificato da:

— **32020 R 0358**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/358 della Commissione, del 4 marzo 2020 (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 57)

66zbb. **32019 R 0945**: Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell'11.6.2019, pag. 1), modificato da:

— **32020 R 1058**: Regolamento delegato (UE) 2020/1058 della Commissione, del 27 aprile 2020 (GU L 232 del 20.7.2020, pag. 1)

66zbc. **32019 R 0947**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell'11.6.2019, pag. 45), modificato da:

— **32020 R 0639**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/639 della Commissione, del 12 maggio 2020 (GU L 150 del 13.5.2020, pag. 1)

— **32020 R 0746**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/746 della Commissione, del 4 giugno 2020 (GU L 176 del 5.6.2020, pag. 13)

66zbd. **32020 R 0723**: Regolamento delegato (UE) 2020/723 della Commissione, del 4 marzo 2020, che stabilisce norme dettagliate per quanto riguarda il riconoscimento dei certificati dei piloti rilasciati da paesi terzi e che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 (GU L 170 del 2.6.2020, pag. 1)»

Articolo 2

Il testo dei regolamenti delegati (UE) 2019/897, (UE) 2019/945, (UE) 2020/570, (UE) 2020/723, (UE) 2020/1058 e (UE) 2020/1234 e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/1974, (UE) 2018/1975, (UE) 2018/1976, (UE) 2019/27, (UE) 2019/133, (UE) 2019/430, (UE) 2019/947, (UE) 2019/1170, (UE) 2019/1383, (UE) 2019/1384, quale rettificato in GU L 230 del 6.9.2019, pag. 10, (UE) 2019/1387, (UE) 2019/1747, (UE) 2019/2153, (UE) 2020/208, (UE) 2020/270, (UE) 2020/357, (UE) 2020/358, (UE) 2020/359, (UE) 2020/639, (UE) 2020/746, (UE) 2020/1159 e (UE) 2020/1176 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 29 aprile 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE * oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 114/2023 del 28 aprile 2023 ([30]).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2023

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
([30]) GU L, 2023/2294, 9.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2294/oj.